

73/2023

Mozione / modifica dell'articolo 20 del Regolamento Organico Comunale

**La canicola è un pericolo per la salute dei collaboratori e come tale deve essere trattata**

Art. 20 Orario di lavoro

1 L'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali.

2 La ripartizione sull'arco della settimana, del mese, dell'anno, come pure la definizione dell'orario giornaliero sono di competenza del Municipio, che può adottare disposizioni particolari, a seconda delle esigenze dei servizi. Laddove le condizioni organizzative del lavoro lo permettono o lo rendano necessario, il Municipio, riservate le disposizioni di leggi superiori vincolanti, può introdurre mediante apposite ordinanze l'orario flessibile, l'orario fisso o a turni secondo criteri adeguati all'organizzazione del lavoro con programmazione periodica e conteggio annuale.

3 In caso di necessità i collaboratori hanno l'obbligo di prestare la loro attività anche fuori dal normale orario di lavoro su ordine del funzionario responsabile dei rispettivi Settore, Ufficio o Servizio.

4 In caso di allerta canicola di grado 3 tutte le attività all'aperto e le attività all'interno in assenza di climatizzazione sono di principio vietate a partire dalle ore 12.00. In caso di canicola di grado 4 tutte le attività all'aperto e le attività all'interno in assenza di climatizzazione devono essere interrotte. Le ore perse non sono a carico dei collaboratori e non devono essere recuperati. Il Municipio fissa tramite Ordinanza le norme d'applicazione.

5 Il Municipio può prevedere l'introduzione di altre modalità di lavoro.

Matteo Pronzini, Angelica Lepori, Giuseppe Sergi

23 agosto 2023